

Alla c.a. dei Direttori delle ASSL

Direttori delle UU.OO.

Dirigenti

Preposti

E p.c. Direzione Generale

Servizio Prevenzione e Protezione

Direttore Dipartimento Area Tecnica

Oggetto: Circolare sui divieti da adottare per il corretto utilizzo e gestione delle vie di esodo (corridoi, disimpegni, scale, ecc...)

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute e dai numerosi report delle squadre antincendio operanti nei PP.OO. delle ASSL della Sardegna, appare necessario ricordare che la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, tratta le vie di esodo con specifiche prescrizioni e divieti, i quali sinteticamente vengono di seguito elencati.

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- Per via di esodo (o di emergenza) si intende un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti;

ex DM. 10 marzo 1998 e s.m.i.:

- I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni);
- Qualora lungo le vie di esodo siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentano una rapida propagazione al fuoco, questi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco;
- Tutte le porte resistenti al fuoco sono dotate di dispositivo di autochiusura;

- Le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare nelle vie di esodo, non devono essere chiuse a chiave, o, nel caso siano previsti dispositivi anti intrusione, possano essere aperte facilmente e immediatamente dall'interno senza l'utilizzo di chiavi;

ex DM 18/09/2002 e DM. 19 marzo 2015 e s.m.i:

- I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono **corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.**
- È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
- Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

Il D.Lgs 81/08 dà precise indicazioni ai responsabili delle U.O. e più in generale ai Dirigenti, ai Preposti sulla vigilanza nei luoghi di lavoro e agli stessi lavoratori, al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza e anche un corposo elenco di sanzioni nel caso si accertato inadempimento (VEDASI ALLEGATO 1).

Si riporta pertanto un elenco non esaustivo di divieti che devono essere applicati dentro tutte le strutture sanitarie per quanto riguarda le vie di esodo (**corridoi, disimpegni, scale, ecc...**):

- le vie di esodo e le uscite di emergenza devono essere sempre sgombre da qualsiasi ostacolo (es: tende, sedie, poltroncine, fotocopiatori, carrelli, piante, distributori di bevande e snack, barelle inutilizzate e/o vuote, paraventi ecc...);
- tutte le scale devono essere sempre sgombrare da qualsiasi materiale ed è vietato utilizzarle anche solo temporaneamente come aree di attesa, aree di ristoro o deposito materiali;
- le vie di esodo (pareti, pavimenti o soffitti) devono essere sgombre da qualsiasi tipo di materiale infiammabile (es: pallets, imballaggi, carta, quadri, fotografie, poster, brochure, tendaggi, ecc...); è consentita l'affissione unicamente di oggetti realizzati in materiali incombustibili o materiali con classe di reazione al fuoco 1 (uno) indicata nella relativa certificazione del materiale;
- le porte tagliafuoco lungo le vie di esodo devono stare sempre chiuse, a meno che non siano dotate di dispositivi di blocco dell'apertura collegati al sistema di rilevazione incendi (elettromagneti, ecc...). È vietato pertanto utilizzare qualsiasi oggetto atto a bloccare la porta in posizione aperta (cunei, secchi, carrelli, ecc...);
- le vie di esodo devono essere prive di elementi di disturbo della visuale con specifica attenzione al **divieto assoluto sull'uso di specchi** lungo tutto il percorso di esodo;
- È vietato inoltre depositare, anche temporaneamente, qualsiasi rifiuto lungo le vie di esodo.

Si ricorda inoltre che le uscite di emergenza e il percorso d'esodo, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., devono essere adeguatamente segnalati mediante apposita cartellonistica illuminata o retroilluminata.

Si chiede pertanto alle SSLL di prestare sempre massima attenzione a quanto indicato sopra introducendo anche le ulteriori informazioni che riteniate importanti al fine di mantenere livelli di sicurezza adeguati.

Sicuro di una fattiva collaborazione da parte di tutti e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Distinti saluti

Il Direttore
Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio

Ing. Martino Ruiu
ssd.servizioantincendio@atssardegna.it

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Carbonia – Ing. Laura Melis

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Sanluri – Geom. Giuseppe Botta

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Cagliari – Ing. Marco Meletti

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Oristano – Ing. Salvatore Fatteri

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Nuoro e Lanusei – Geom. Guido Sorcinelli

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Sassari – Ing. Marco Agostini

I LM

ALLEGATO 1

(estratto artt. 18-19-20 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

LEGENDA

In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'**articolo 3**, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) **nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.**
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) **inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**
- g bis) **nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'**articolo 41**, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;**
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli **articoli 36 e 37**;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) **consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'**articolo 17, comma 1, lettera a)**, anche su supporto informatico come previsto dall'**articolo 53, comma 5**, nonché consentire al medesimo**



- rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro²⁴;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.²⁵

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



Sanzioni Penali	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente <ul style="list-style-type: none"> • <u>Art. 18, co. 1, lett. a), d) e j) prima parte</u>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro <u>[Art. 55, co. 5, lett. d)]</u> • <u>Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e g)</u>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro <u>[Art. 55, co. 5, lett. c)]</u> • <u>Art. 18, co. 1, lett. g), n), p) seconda parte, s) e v)</u>: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro <u>[Art. 55, co. 5, lett. e)]</u> • <u>Art. 18, co. 1, lett. o)</u>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro <u>[Art. 55 co. 5 lett. a)]</u>
Sanzioni Amministrative	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente <ul style="list-style-type: none"> • <u>Art. 18, co. 1, lett. g-bis)</u>: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro <u>[Art. 55, co. 5 lett. h)]</u> • <u>Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni</u>: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro <u>[Art. 55, co. 5, lett. g)]</u> esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 <u>[Art. 55, co. 6)]</u> • <u>Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno</u>: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro <u>[Art. 55, co. 5 lett. h)]</u>; • <u>Art. 18, co. 1, lett. aa)</u>: sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro <u>[Art. 55, co. 5, lett. l)]</u> • <u>Art. 18, co. 1, lett. bb)</u>: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro <u>[Art. 55, co. 5, lett. g)]</u> • <u>Art. 18, co. 2</u>: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro <u>[Art. 55, co. 5, lett. g)]</u>

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'[articolo 3](#), i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).

Sanzioni Penali	Sanzioni per il preposto <ul style="list-style-type: none"> • <u>Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f)</u>: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro <u>[Art. 56, co. 1, lett. a)]</u> • <u>Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g)</u>: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro <u>[Art. 56, co. 1, lett. b)]</u>
-----------------	--

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose²⁷, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro²⁸. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto²⁹.

Sanzioni Penali	Sanzioni per i lavoratori - <u>Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i):</u> arresto fino a un mese o ammenda da 243,70 a 737,10 euro <u>[Art. 59, co. 1, lett. a)]</u>
Sanzioni Amministrative	Sanzioni per i lavoratori - <u>Art. 20 co. 3:</u> sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro <u>[Art. 59, co. 1, lett. b)]</u> Sanzioni per i lavoratori autonomi - <u>Art. 20 co. 3:</u> sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro <u>[Art. 60, co. 2]</u>